

Allegato 1) alla determinazione dirigenziale PGN 44802 del 5/6/2014

FOGLIO CONDIZIONI - CONVENZIONE

Gestione dei servizi relativi al centro polifunzionale di Via Giuriato, 49 - Vicenza, nel quartiere di San Pio X°

Il Comune di Vicenza affida la gestione dei servizi sotto indicati da svolgersi nel centro polifunzionale di Via Giuriato, 49 in Vicenza, nel quartiere di S. Pio X°, per il periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2018, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti, con cessazione del contratto non prima di 90 giorni dalla ricezione della raccomandata A/R;

ART. 1 - Svolgimento del servizio

a) Apertura e chiusura giornaliera dell'impianto durante la stagione sportiva secondo il piano di utilizzo predisposto dal Comune di Vicenza e in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale. Saranno ammessi alla struttura Gruppi, Associazioni sportive, Scuole locali e persone autorizzate. L'orario di svolgimento delle attività dovrà avvenire indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 22,30 nei giorni feriali, salvo deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale per esigenze particolari e comunque dopo l'attività istituzionale della scuola. Nelle giornate di sabato e domenica l'orario sarà fissato secondo il calendario delle partite di campionato e/o per eventuali manifestazioni autorizzate dal Comune di Vicenza. Lo svolgimento delle attività, nelle giornate feriali, dovranno essere concluse obbligatoriamente entro le ore 22,30, concedendo il tempo necessario agli utenti di usufruire dei servizi docce e spogliatoio fino alle ore 23,00;

b) custodia, controllo, riordino e pulizia della struttura (palestra, spogliatoio, locali servizi e area esterna di competenza) nonché degli impianti tecnici (luce, acqua, gas e riscaldamento) per il buon funzionamento della struttura stessa;

c) è fatto divieto assoluto allo svolgimento delle attività di calcio e/o calcetto a 5 o similare, di pallacanestro, di pallamano, poiché le dimensioni dell'area di gioco della struttura non sono sufficienti per l'installazione a norma di legge delle attrezzature porte di gioco e/o dei canestri regolamentari. Inoltre, le pareti della palestra sono in cartongesso, quindi facili da rovinare. Sarà consentito il gioco della pallavolo anche agonistico, del minivolley, del minibasket ed il gioco con la palla in materiale leggero (spugna o plastica)

d) sarà consentito l'uso dell'area di gioco, previa copertura con adeguati tappeti o materiale di protezione, per riunioni, incontri ed intrattenimenti pubblici (anche musicali) promossi ed organizzati da associazioni operanti nel territorio ed anche dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2 - Obblighi del gestore

Assumere in carico le utenze, con conseguenti spese, relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento, acqua e smaltimento rifiuti urbani, nonché conduzione degli impianti, compreso quello termico, e piccola manutenzione ordinaria degli stessi e sulle attrezzature installate, da concordare preventivamente con il Comune di Vicenza.

Garantire, con l'assunzione delle spese, l'eventuale utilizzo dell'impianto per le attività di educazione fisica delle scuole primarie locali, indicativamente, per tre giornate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

Garantire il servizio di manutenzione del verde orizzontale dell'area esterna di pertinenza dell'impianto, prevedendo almeno n. 7 sfalci dell'erba nel periodo da marzo ad ottobre.

Segnalare al Comune di Vicenza qualsiasi danno che dovesse essere arrecato alla struttura, alle attrezzature e gli interventi necessari alla buona efficienza dell'impianto stesso.

Raccolta di eventuali oggetti e/o materiale, a rischio per i frequentatori dell'impianto, usando le precauzioni del caso.

Controllo sull'osservanza da parte degli utenti, delle norme di buon comportamento, nonché corretto uso degli spazi e delle attrezzature esistenti.

Segnalare al Comando Polizia Locale o Forze dell'Ordine di eventuali situazioni di mancato rispetto delle norme di buon comportamento da parte di utenti, i casi di disordine pubblico e le eventuali infrazioni ai divieti vigenti e di transito o sosta di automezzi sull'area esterna di accesso e di pertinenza dell'impianto stessa.

Compilare mensilmente l'apposito modulo di rilevazione giornaliera delle presenze all'interno dell'impianto e trasmissione dello stesso all'Ufficio competente.

ART. 3 - Copertura Assicurativa

L'Associazione affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa RCT per un massimale di almeno € 500.000,00 ed una Polizza INFORTUNI a favore degli associati incaricati alla gestione dei servizi relativi alla tensostruttura, con massimale adeguato.

ART. 4 - Riserva di utilizzo

Il Comune di Vicenza si riserva l'utilizzo dell'impianto per iniziative proprie o per eventi e manifestazioni promossi da terzi, a condizioni da stabilire.

Art. 5 – Utilizzo da parte di terzi

Il gestore sarà autorizzato ad applicare le tariffe di utilizzo da parte di terzi, secondo quanto stabilito per impianti analoghi a quello in oggetto con provvedimento di G.C.e PGN 59457 n. 170 del 8.8.2013, e ad introitare quanto spettante.

ART. 6 - Durata, revoca e decadenza

La presente convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione affidataria avrà durata per il periodo dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2018, fatta salva eventuale disdetta da una delle parti con raccomandata A/R, con cessazione del contratto non prima dei 90 giorni dalla ricezione della raccomandata stessa.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di eseguire controlli tramite il proprio personale autorizzato.

Non è consentita all'affidatario la cessione o il subappalto del servizio.

In caso di accertamento di gravi inadempienze, il Comune di Vicenza inoltrerà contestazione scritta all'aggiudicatario, riservando le controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

In caso di mancata risposta alla suddetta contestazione o di reiterate violazioni degli obblighi da parte dell'associazione aggiudicataria, il Comune di Vicenza addebiterà una penalità da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'infrazione, che sarà detratta dal pagamento della prima fattura utile.

In caso di ripetuti inadempimenti o di gravi infrazioni, è facoltà del Comune di Vicenza di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventuali.

Costituiscono in ogni modo causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- violazione del divieto di cessione o subappalto;
- gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al Comune;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di Vicenza di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

La decadenza viene disposta in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

ART. 7 - Rapporti

L'Associazione affidataria, vista la particolarità e la delicatezza dell'incarico, che comporta, tra l'altro, un continuo rapporto con l'utenza, dovrà fornire all'Ufficio Sport l'elenco dei soci dell'Associazione che svolgeranno il servizio all'interno dell'impianto.

Durante il servizio gli incaricati dovranno essere muniti di identificativo di riconoscimento.

L'accesso alla struttura dovrà essere consentito in qualsiasi momento ai dipendenti dell'Ufficio Sport per eventuali verifiche e controlli.

Resta escluso ogni rapporto giuridico - economico - previdenziale tra il Comune di Vicenza ed i Soci incaricati dall'Associazione affidataria.

ART. 8 - Pubblicità all'interno dell'impianto

All'interno del centro polifunzionale è consentita l'esposizione di pubblicità commerciale e sportiva, con esclusione di quella sindacale e partitica.

ART. 9 - Soggetti ammessi all'utilizzo dell'impianto

Sono ammessi alla struttura scuole locali, gruppi, associazioni sportive in possesso di concessione d'uso rilasciata dal Comune di Vicenza, secondo il piano di utilizzo ordinario predisposto dal Comune di Vicenza e in base alle concessioni rilasciate dalla stessa Amministrazione Comunale, oppure previa comunicazione con almeno tre giorni di preavviso scritto.

L'associazione affidataria non potrà ammettere all'utilizzo dell'impianto soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

ART. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'associazione affidataria nel rispetto degli adempimenti e delle modalità di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà comunicare anticipatamente al Comune di Vicenza il conto corrente bancario o postale dedicati e la generalità delle persone abilitate ad operare sul conto.

Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il **CIG Z650F5A804**.

Qualora l'Associazione non provvedesse a quanto sopra ai sensi della stessa legge 136/2010, l'inadempimento sarà causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - Pagamento del corrispettivo

La fattura è emessa dall'Associazione a conclusione del servizio con cadenza bimestrale, previa verifica di conformità e regolarità dello stesso.

Il Comune di Vicenza provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, come stabilito dalle norme di legge vigenti.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dall'Associazione, ai fini del contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 13 - Controversie

Per qualsiasi contestazione non definibile in via bonaria, è competente il Foro di Vicenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicano le Leggi e i Regolamenti vigenti ed il Codice Civile.

Vicenza, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE

ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA COMUNE DI VICENZA